

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 81
Del 01-08-2017
Codice Ente 10406

Oggetto: Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

L'anno **2017,** il giorno **1** del mese di **Agosto** alle ore **18:00,** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
SIMONINI MARCO	Sindaco	SI
CORRIDORI EGIZIA	Assessore esterno	SI
BERTAZZOLI GIUSEPPE	Assessore esterno	SI
GOSIO VIRNA	Assessore esterno	SI

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, DE FILIPPIS MARIA CAROLINA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI MARCO, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 81

Oggetto: Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

- 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II";
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

CONSIDERATO che il sopramenzionato art. 11-bis è applicabile anche ai Comuni;

TENUTO CONTO che questo ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;

VISTO l'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

- "Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
- Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.";

VISTO l'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

- 1. "Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
- 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
- 3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.";

VISTO l'art. 11-quinques del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

- 1. 'Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
- 2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
- 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione";

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

• le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
 - Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2015 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2016 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'at.24, c.2, del D.lgs. 175/2016 T.U.S.P.;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2017 si è proceduto all'acquisizione di una quota di partecipazione del capitale sociale della società "Garda uno S.p.a." alla quale successivamente è stato affidato il servizio di illuminazione pubblica in house providing con riqualificazione energetica, acquisizione che pertanto non rileva ai fini delle verifiche in oggetto per l'anno 2016;

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Provaglio d'Iseo, i parametri relativi al Conto economico e allo stato patrimoniale dell'esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2017, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Rif.	Dati Comune	Soglia irrilevanza 10%
Totale attivo	C.P. ATTIVO A+B+C+D	26.093.220,59	2.609.322,06
Patrimonio netto	C.P. PASSIVO A	9.634.673,14	963.467,31
Totale ricavi caratteristici	C.E. A	3.999.743,20	399.974,32

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini dell'identificazione della composizione del "GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Provaglio d'Iseo", come da prospetto che segue, in base al quale:

1. costituiscono <u>organismi strumentali</u> del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011:

Ente	Attività svolta
/	/

2. costituiscono <u>enti strumentali</u> partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011:

Ente	% partec.	% partec. Pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	9,09%*	100%	no	Rientra nel gruppo in quanto ente strumentale partecipato (art. 11 ter, c.2 D.Lgs.118/2011) - si ritiene di non consolidarlo in base al principio di irrilevanza per la rappresentazione patrimoniale e finanziaria
*n.voti assemblea				
ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	29,41%	100%	si	Rientra nel gruppo in quanto ente strumentale partecipato (art. 11 ter, c.2 D.Lgs.118/2011) - da consolidare
AUTORITA' D'AMBITO AATO in liquidazione	0,48%	100%	no	Rientra nel gruppo in quanto ente strumentale partecipato (art. 11 ter, c.2 D.Lgs.118/2011) - si ritiene di non consolidarlo in quanto la partecipazione detenuta dall'Ente è inferiore all'1%
CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI in liquidazione	1,37%	100%	no	Rientra nel gruppo in quanto ente strumentale partecipato (art. 11 ter, c.2 D.Lgs.118/2011) - si ritiene di non consolidarlo in base al principio di irrilevanza per la rappresentazione patrimoniale e finanziaria
FONDAZIONE CULTURALE SAN PIETRO IN LAMOSA ONLUS			no	Rientra nel gruppo in quanto ente strumentale partecipato (art. 11 ter, c.2 D.Lgs.118/2011) - si ritiene di non consolidarlo in base al principio di irrilevanza per la rappresentazione patrimoniale e finanziaria

3. costituiscono <u>società controllate</u> del Comune, ai sensi dell'art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente	% partec.	% partec. Pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
AGS AZIENZA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100,00%	100%	si	Rientra nel gruppo in quanto società controllata (art. 11 quater D.Lgs.118/2011) - da consolidare

4. costituiscono <u>società partecipate</u> del Comune, ai sensi dell'art. 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Ente	% partec. Comune	% partec. Pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
/	/	/	/	/

inoltre non entrano a far parte del "GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Provaglio d'Iseo" le seguenti società, con partecipazione inferiore alla percentuale minima prevista per legge (> 20 per cento non quotata - > 10 per cento quotata):

- COGEME S.P.A. in quanto pur essendo Società a totale partecipazione pubblica, non è affidataria di pubblici servizi;
- AQM S.R.L. in quanto non risulta essere una società a totale partecipazione pubblica e non è altresì affidataria di pubblici servizi;
- SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A. in quanto non risulta essere una società a totale partecipazione pubblica e non è altresì affidataria di pubblici servizi;
- TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L. in quanto pur essendo Società a totale partecipazione pubblica, non è affidataria di pubblici servizi;

RITENUTO conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - 2016:

N.	Ente	% partec.	% partec.	Classificazione	Attività svolta / missione
		Comune	Pubblica		
1	AGS AZIENZA	100,00%	100%	S.R.L. società	Servizi pubblici locali
	GLOBAL SERVICE			controllata	
	S.R.L.				
2	ENTE PER LA	29,41%	100%	Ente pubblico	Gestione riserva naturale torbiere del Sebino
	GESTIONE DELLA			non economico	
	RISERVA				
	NATURALE DELLE				
	TORBIERE DEL				
	SEBINO				

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente atto, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dott. Andrea Pagnoni;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il "GAP Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Provaglio d'Iseo per l'anno 2016:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) - 2016

N.	Ente	% partec.	% partec. Pubblica	Classificazione	Consolidamento si/no
1	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	9,09%*	100%	Consorzio	no
2	ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	29,41%	100%	Ente pubblico non economico	si - proporzionale
3	AUTORITA' D'AMBITO AATO in liquidazione	0,48%	100%	Consorzio	no
4	CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI in liquidazione	1,37%	100%	Consorzio	no
5	FONDAZIONE CULTURALE SAN PIETRO IN LAMOSA ONLUS			Fondazione	no
6	AGS S.R.L.	100,00%	100%	S.R.L. società controllata	si - integrale

2) di approvare altresì l'elenco degli organismi, enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato per l'anno 2016, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - 2016

N.	Ente	% partec. Comune	% partec. Pubblica	Classificazione	Attività svolta / missione	Metodo di consolidamento
1	AGS AZIENZA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100,00%	100%	S.R.L. società controllata	Servizi pubblici locali	Integrale
2	ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	29,41%	100%	Ente pubblico non economico		Proporzionale

- 3) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo;
- 4) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere secondo le tempistiche indicate nelle linee guida approvate con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 27.12.2016:
 - il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso, nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
 - le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 6) di dichiarare, con votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL.



Comune di Provaglio d'Iseo Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI

CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

DELL'ESERCIZIO 2016.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. PAGNONI ANDREA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. PAGNONI ANDREA

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SIMONINI MARCO

f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 2017000620

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 21-08-2017 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Provaglio d'Iseo, lì 21-08-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO CORRIDORI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n°

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 21-08-2017, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Provaglio d'Iseo, lì 21-08-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO CORRIDORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 16-09-2017

Provaglio d'Iseo, lì 16-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.

Provaglio d'Iseo, lì 21-08-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO CORRIDORI